

**COMUNE DI FRASSINETO PO**  
**Provincia di Alessandria**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**  
**(in attuazione del DPR 10/09/1990 n. 285)**

Approvato con deliberazione C.C. 24/01/1993 n. 3  
Aggiornato con: deliberazione C.C. 16/10/1993 n. 26

deliberazione C.C. 04/03/1995 n. 5

Omologato con D.G.R. n. 50-7958 del 16/04/1996

Modificato con deliberazione C.C. 27/11/2010 n. 31

Importi diritti cimiteriali G.C. 07/02/2009 n. 12 e 05/02/2011 n. 11

**CAPO I**  
**DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

**Art. 1**

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge 29/12/1993 n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.
2. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 02/12/1975 n. 644 e successive modifiche e integrazioni, compatibili o non in contrasto con la legge 29/12/1993 n. 578.

**Art. 2**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

**Art. 3**

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

**Art. 4**

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

**Art. 5**

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento - a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa in metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.
3. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo, si rinvia agli articoli 30 e 31 del DPR 10/09/1990 n. 285 e che qui si intendono riportati.

**Art. 6**

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Servizio competente dell'U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il servizio competente dell'U.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

3. Se l'inumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Servizio competente dell'U.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa; tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Servizio competente dell'U.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

#### Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morte per malattia infettiva contagiosa se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Servizio competente dell'U.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione .  
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

### CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI

#### Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 DPR 10/09/1990 n. 285.

#### Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.  
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.  
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimessa si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato DPR n. 285/1990.

#### Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in un luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.  
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche al Sindaco di questi Comuni.

#### Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del DPR n. 285/1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco non le vietи nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.  
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio competente della U.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione finale delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto al Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del DPR 10/09/1990 n. 285.  
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.  
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

## Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

## Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937 n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 10/09/1990 n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10/09/1990 n. 285.

## Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del Cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non ricorra uno dei casi previsti dal precedente articolo 15.

## Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

## Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la consegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del DPR 10/09/1990 n. 285.

## Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## CAPO III INUMAZIONI

## Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto ed al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome del defunto nonché delle sue date di nascita e di morte.

#### Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

#### Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamento congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### Art. 35

1. Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A), previo pagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

### CAPO IV TUMULAZIONI (Sepolture private)

#### Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati nati e/o residenti, nonché a coloro che sono stati residenti per almeno cinque anni di :
  - a) Aree per tombe di famiglia o monumentali;
  - b) Tombe o forni o loculi individuali;
  - c) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

#### Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del DPR 10/09/1990 n. 285.

#### Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui al precedente articolo 36 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

#### Art. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali posso essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
  - gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
  - i fratelli e le sorelle consanguinei e i cognati;
  - il coniuge;
  - gli affini fino al 2° grado.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo della tomba stessa. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone posso essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte dal comma 5 dell'art. 86 del DPR 10/09/1990 n. 285.

#### Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolare benemerenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'art. 93 DPR 10/09/1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco.
3. La tumulazione di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, è soggetta comunque al pagamento di una somma pari al 25% del costo del loculo di maggior valore.

#### Art. 41 bis

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:
  - a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
  - b) in tomba di famiglia in attesa che i richiedenti, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
  - c) in tomba di famiglia in attesa che il Comune predisponga altri colombari, essendo quelli disponibili comunali di non gradimento del richiedente;
  - d) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale edifichi la tomba di famiglia;
  - e) in loculi comunali, ancora disponibili, in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento dei richiedenti.
2. Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

3. Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che il richiedente, già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i cinque anni previsti dal Regolamento di polizia mortuaria; trascorsi infruttuosamente i cinque anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.

4. Nel caso di cui alla lettera c) la tumulazione provvisoria è da intendersi in via eccezionale di persona estranea, per cui non si avrà diritto al rimborso della tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali che è stata all'atto della richiesta depositata.

5. Nel caso di cui alla lettera d) il Comune farà effettuare deposito di una somma uguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno, o frazione di anno superiore ai mesi sei e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero decorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

6. Nel caso di cui alla lettera e) il Comune farà effettuare deposito di una somma uguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai sei mesi per l'occupazione e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; dopo che il Comune avrà predisposto e messo a disposizione i nuovi colombari l'estumulazione dovrà essere fatta entro un anno, altrimenti la tumulazione effettuata precedentemente sarà considerata definitiva e sarà incamerata l'intera somma depositata, con invito a integrare la stessa delle spese di contratto che avrà decorrenza retroattiva (data di effettiva occupazione).

7. Ognqualvolta viene richiesta la tumulazione provvisoria od eccezionale dovrà essere esibita al Comune la dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

#### Art. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

#### Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

#### Art. 43 bis

1. E' consentita, previa deliberazione della Giunta Comunale, la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale il Comune rimborsa i due quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione.

2. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. In questo caso il Comune rimborsa i due quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione.

3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune, che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

4. Le spese relative alla retrocessione sono a carico del richiedente.

#### Art. 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Servizio competente della U.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. La costruzione delle tombe di famiglia è soggetta all'osservanza della particolare normativa che disciplina tale attività edilizia.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso le tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Servizio competente dalla U.S.L.

#### Art. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti ed una somma pari al valore stabilito da apposita perizia per il manufatto.
3. Si ritiene definitivo l'abbandono trascorsi almeno dieci anni dall'ultimo interessamento attivo del concessionario o di chi per esso nei confronti della tomba.

#### Art. 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### Art. 47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni novantanove, salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### Art. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i novantanove anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del DPR 285/1990.

#### Art. 49

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

#### Art. 49 bis

1. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite e collaudate entro cinque anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

2. La Giunta Comunale, a richiesta dell'interessato, può provvedere, per gravissimi motivi, a prorogare la concessione per ulteriori due anni.

### CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. Le seconde allorché i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del DPR n. 285/90.

#### Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del DPR 10/09/1990 n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### Art. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR 10/09/192 n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e di quanto disposto dalla circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14/SAN-ECO del 25/06/1982, pubblicata sul B.U.R. n. 27 dell'1/07/1992.

#### Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
4. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

#### Art. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR 10/09/1990 n. 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 53 del presente Regolamento.

#### Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Servizio competente dalla U.S.L. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### Art. 56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione straordinaria per le salme da trasferire in altra sepoltura, si dovrà far conto del tempo per cui il feretro è stato inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.
2. Esaminata la cassa, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
3. Gli indumenti ed i mezzi di protezione indossati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfezati secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L.

#### Art. 57

1. Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabiliti dalla Giunta Comunale e previste nella tabella annessa al presente Regolamento.

### CAPO VI

#### CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

#### Art. 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
  - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

- b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 04/01/1968 n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.
  - c) certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Servizio competente della U.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 59

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dell'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

#### Art. 60

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 61

- 1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un columbario appositamente predisposto.
- 2. Le urne cinerarie devono avere dimensioni tali da poter essere poste nel casellario appositamente predisposto con nicchie cinerarie individuali di dimensioni non inferiori a m. 0,30 di lunghezza, m. 0,30 di larghezza e m. 0,50 di altezza.
- 3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

#### Art. 62

- 1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 13, 19, 20 e 22 del presente Regolamento, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Servizio competente della U.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
- 2. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

#### Art. 63

- 1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- 2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Servizio competente della U.S.L., della scheda di morte di cui all'art. 1 del DPR n. 285/1990.
- 3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Servizio competente della U.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265.

#### Art. 65

- 1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio competente della U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
- 2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Servizio competente della U.S.L., dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli art. 8 e seguenti del DPR 10/09/1990 n. 285.

#### Art. 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del DPR 13/02/1964 n. 185.

### CAPO VII ORDINAMENTO GENERALI DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

#### Art. 67

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del DPR 10/09/1990 n. 285, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

#### Art. 68

1. Il cimitero comprende:
- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
  - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
  - c) una camera mortuaria;
  - d) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
  - e) un ossario comune;
  - f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate

#### Art. 69

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un cantoniere con funzioni di necroforo.

#### Art. 70

1. Il responsabile del servizio:
- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 10/09/1990 n. 285;
  - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del DPR di cui sopra;
  - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulla salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### Art. 71

1. Il custode del cimitero:
- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del DPR 10/09/1990 n. 285;
  - b) assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;

- c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e delle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla Giunta Comunale;
- l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
- m) assiste il Servizio competente della U.S.L. e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

## CAPO VII NORME DI SERVIZIO

### Art. 72

1. Speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli deve, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. E' al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che a lui sopravanzi dalle suaccennate occupazioni deve impiegarlo nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.

### Art. 73

1. Il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza:
  - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.
  - b) dall'ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.
2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi che gli saranno assegnati dal comune.

### Art. 74

1. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari a che non debbano subire danni di sorta.

### Art. 74 bis

1. Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (L. 05/03/1963 n. 292 - DPR 07/09/1965 n. 130 e Circ.Min. 09/08/1982 n. 52).

### Art. 75

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell’Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in alcun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell’accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall’Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l’osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### Art. 76

1. Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

#### Art. 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all’accogliimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### Art. 78

1. E’ stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l’ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l’art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari ed i legnami reperiti vanno smaltiti nel rispetto della normativa di cui al DPR n. 915/1982.

#### Art. 79

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l’inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l’anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E’ permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

#### Art. 80

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

### CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO

#### Art. 81

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### Art. 82

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali, anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

#### Art. 83

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno a cura ed opera del custode raccolte e depositate nell'ossario.

#### Art. 84

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### Art. 85

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possano più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalla famiglie interessate entro un mese.

#### Art. 86

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ognqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolati, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### Art. 87

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo autorizzazione dell'Autorità Comunale.

#### Art. 88

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

#### Art. 89

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### Art. 90

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal Custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### CAPO X CONTRAVVENZIONI

#### ART. 91

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto a sanzione amministrativa e pecunaria, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961 n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24/11/1981 n. 689.

### CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 91 bis

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono fatte salve le situazioni di inumazione già avvenute in cappelle, tombe o loculi.

#### Art. 92

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/09/1990 n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265.

#### Art. 93

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

## ALLEGATO A

## TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Indicazione dei servizi	Importo £	Importo €
1	Per collocamento di cippi di altezza non superiore a m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	20.000	10,33
2	Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore a m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	50.000	25,82
3	Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore a m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondata da colonnine	100.000	51,65

## ALLEGATO B

## TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	Indicazione dei servizi	Importo £	Importo €
1	Esumazione o estumulazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta da "privati"	50.000	25,82
2	Tumulazione di feretro	10.000	5,16
3	Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	50.000	25,82
4	Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	50.000	25,82
5	Estumulazione di feretro	50.000	25,82
6	Iniezioni conservative	50.000	25,82
7	Esumazione ed estumulazione straordinaria e tumulazione contemporanea	100.000	51,65
8	Rimangono a carico dei privati richiedenti le spese sostenute dal Comune per la raccolta e smaltimento rifiuti speciali cimiteriali derivanti da estumulazioni		

## INDICE

CAPO I .....	2
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO .....	2
CAPO II .....	3
TRASPORTO DEI CADAVERI.....	3
CAPO III .....	5
INUMAZIONI .....	5
CAPO IV .....	7
TUMULAZIONI (Sepolture private) .....	7
CAPO V .....	11
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	11
CAPO VI .....	12
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE.....	12
CAPO VII .....	14
ORDINAMENTO GENERALI DEI SERVIZI CIMITERIALI.....	14
E PERSONALE ADDETTO .....	14
CAPO VII .....	15
NORME DI SERVIZIO .....	15
CAPO IX .....	17
POLIZIA DEL CIMITERO.....	17
CAPO X .....	18
CONTRAVVENZIONI .....	18
CAPO XI .....	18
DISPOSIZIONI FINALI .....	18
TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI.....	20
TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI .....	20